



Città dell'Olio



Comune di Barile

(Provincia di Potenza)

STATUTO

COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 07/05/2015

INDICE

TITOLO I

ART. 1: Comune di Barile	4
ART. 2: Gonfalone e stemma	4
ART. 3: Territorio	4
ART. 4: Finalità e compiti	4
ART. 5: Vocazione agricola e sviluppo dell'agricoltura	6
ART. 6: Sviluppo economico	6
ART. 7: Promozione della Cultura	6
ART. 8: Pari Opportunità	6
ART. 9: Diritto allo studio	7
ART. 10: Cittadinanza Onoraria	7

TITOLO II

CAPO I

ART. 11: Elezione, composizione e durata	8
ART. 12: Diritti del Consigliere Comunale	8
ART. 13: Doveri del Consigliere Comunale	9
ART. 14: Dimissioni	9
ART. 15: Consigliere Anziano	9
ART. 16: Commissioni Consiliari	9
ART. 17: Commissioni speciali	10
ART. 18: Competenze e poteri del Consiglio Comunale	10
ART. 19: Seduta di insediamento	10
ART. 20: Presidenza del Consiglio comunale	11
ART. 21: Sedute del Consiglio	11
ART. 22: Convocazione dei consiglieri, ordine del giorno, consegne.	12
ART. 23: Interventi dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni.	12
ART. 24: Rappresentanza della minoranza	12

CAPO II

ART. 25: Composizione della Giunta	14
ART. 26: Mozione di sfiducia	14
ART. 27: Decadenza dalla carica di Assessore	14
ART. 28: Sostituzione Assessori	15
ART. 29: Attività della Giunta	15
ART. 30: Competenze della Giunta	15
ART. 31: Funzionamento della Giunta	16
ART. 32: Deliberazioni degli organi collegiali	16
ART. 33: Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni	17

CAPO III

ART. 34: Il Sindaco	18
ART. 35: Funzioni vicarie deleghe	18
ART. 36: Linee programmatiche di mandato	18

ART. 37: Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza sospensione o decesso del Sindaco	18
ART. 38: Funzioni	19
ART. 39: Atti del Sindaco	20
ART. 40: Surrogazione del Consiglio per le nomine	20
CAPO IV	
ART. 41: Divieti ed obblighi degli Amministratori	21
ART. 42: Tutela legale degli Amministratori	21
TITOLO III	
CAPO I	
ART. 43: Partecipazione dei cittadini	22
ART. 44: Partecipazione al procedimento	22
ART. 45: Partecipazione delle associazioni	22
ART. 46: Diritti delle forme associative iscritte all'albo	23
ART. 47: Consulte popolari	23
ART. 48: Consulta femminile	23
ART. 49: Trasparenza amministrativa e diritto di informazione	23
ART. 50: Azione popolare	24
ART. 51: Difensore civico	24
CAPO II	
ART. 52: Referendum consultivo	25
ART. 53: Richiesta di referendum	25
ART. 54: Ammissibilità di referendum	25
ART. 55: Diritto di petizione, istanze e proposte	26
CAPO III	
ART. 56: Consultazione	27
ART. 57: Modalità di svolgimento della consultazione	27
ART. 58: Altre forme di consultazione	27
TITOLO IV	
CAPO I	
ART. 59: Struttura e personale	29
ART. 60: Organizzazione degli uffici e dei servizi	29
ART. 61: Indirizzi organizzativi	30
ART. 62: Il Segretario Comunale	30
ART. 63: Vice segretario	31
TITOLO V	
CAPO I	
ART. 64: Servizi pubblici comunali	32
ART. 65: Forme di gestione	32
ART. 66: Altre forme di gestione	32
ART. 67: Gestione in economia	33

ART. 68: Gestione in concessione	33
ART. 69: Aziende speciali	33
ART. 70: Istituzioni	34
ART. 71:Organi dell'azienda e delle istituzioni	34
CAPO II	
ART. 72: Organizzazione sovracomunale	35
ART. 73: Cooperazione	35
ART. 74: Convenzioni	35
ART. 75: Consorzio	35
CAPO III	
ART. 76: Partecipazione alla programmazione	36
ART. 77: Accordi di programma	36
ART. 78: Pareri obbligatori	36
TITOLO VI	
ART. 79: Ordinamento	37
ART. 80: Esercizio della potestà impositiva	37
ART. 81: Amministrazione di beni comunali	37
ART. 82: Attività contrattuale	37
ART. 83: Revisione economico-finanziaria	38
ART. 84: Tesoreria	38
TITOLO VII	
ART. 85: Modificazioni ed abrogazione dello Statuto	39
ART. 86: Regolamenti	39
ART. 87: Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute.	39
ART. 88: Entrata in vigore	39

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Comune di Barile

- 1) Il Comune di Barile è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e delle norme del presente Statuto.
- 2) Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

ART. 2

Gonfalone e stemma

- 1) Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, giusta D.P.R. n. 3645 del 26/10/1984.
- 2) Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

ART. 3

Territorio

- 1) Il Comune di Barile comprende la parte del suolo nazionale deliberato con il vigente piano topografico.
- 2) Nel territorio di cui al comma precedente trovasi il capoluogo con la sede del Comune, dei suoi Organi e degli uffici.
- 3) Ogni modificazione alla circoscrizione territoriale è apportata con legge regionale, sentita la popolazione del Comune.
- 4) Tutto il territorio comunale è dichiarato denuclearizzato.

ART. 4

Finalità e compiti

- 1) Il Comune rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2) Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita secondo le leggi statali e regionali, funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 3) Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico; l'affermazione dei valori umani; il soddisfacimento dei bisogni collettivi; la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative della comunità; la informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali.
- 4) Il Comune, in particolare:
 - a) si impegna, nell'ambito delle sue competenze, alla tutela, alla valorizzazione, al ripristino e alla manutenzione dell'integrità fisica del suo territorio, del paesaggio storico, del patrimonio florofaunistico, della qualità dell'ambiente nella sua complessità.
 - b) ricerca e promuove ogni collaborazione con altri enti per la tutela della salute dei cittadini ed il contrasto ad ogni forma di inquinamento. Si impegna altresì, alla sensibilizzazione dei temi legati alla salvaguardia dell'ambiente.
 - c) si impegna, con l'utilizzo degli strumenti più idonei, a rendere effettiva la tutela del diritto alla salute dei cittadini. Assicura la tutela della salubrità e della sicurezza del posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia.

- d) riconosce l'acqua come bene comune pubblico ed il diritto all'accesso dell'acqua come diritto universale, indivisibile ed inalienabile.
- e) tutela il diritto alla salute dei cittadini, concorrendo ad assicurare le iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi socio-sanitari;
- f) opera per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;
- g) presta particolare attenzione ai problemi della famiglia, in modo particolare a quelli della maternità e della prima infanzia, dei giovani, degli anziani e della categoria di soggetti a rischio di emarginazione, fornendo compatibilmente con i mezzi a disposizione il sostegno necessario per la rimozione di particolari situazioni di rischio;
- h) riconosce e valorizza l'iniziativa economica sociale e culturale, il volontariato, l'associazionismo e la cooperazione;
- i) svolge le funzioni di competenza anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
- j) promuove, in collaborazione con Enti di ricerca, Università ed altre Istituzioni e Associazioni, lo sviluppo, la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale, etnico e linguistico, storico, artistico ed archeologico;
- k) attiva azioni per ricercare, organizzare e diffondere la storia e la cultura della comunità locale ed in particolare favorisce le iniziative rivolte alla conservazione e trasmissione del patrimonio storico-culturale ai concittadini dimoranti all'estero o residenti sul territorio nazionale;
- l) assicura il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrativo di sviluppo sociale e di tutela attiva della persona utilizzando il volontariato come mezzo indispensabile per il suo conseguimento;
- m) interviene a garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- n) promuove e sostiene quelle attività scolastiche ed extrascolastiche utili allo sviluppo e alla formazione della personalità degli studenti;
- o) rispetta e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;
- p) favorisce un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale, ispirato ai valori di uguaglianza e solidarietà anche attraverso la valorizzazione e il rispetto degli obiettivi di coscienza e della cooperazione sociale;
- q) riconosce l'importanza del ruolo svolto dagli enti ed associazioni di carattere religioso per lo sviluppo umano, culturale e sociale della comunità locale, per cui ne favorisce e ne sostiene le iniziative dalle stesse promosse;
- r) promuove la tutela dei diritti umani in ogni parte del mondo, con particolare attenzione alle comunità con cui si intrattengono rapporti di gemellaggio o di amicizia, anche mediante azioni di sensibilizzazione e informazione;
- s) promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli altri enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali ed economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo;
- t) concorre insieme alle altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future;

u) coopera con gli altri Comuni, con la Provincia, con altri enti sovracomunali e con la Regione al fine di realizzare un'efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile nell'ambito dei principi indicati dalla legge regionale.

Art. 5

Vocazione agricola e sviluppo dell'agricoltura

- 1) Il Comune tutela la vocazione agricola del suo territorio. Promuove ed incentiva, secondo gli strumenti e le risorse a disposizione, l'agricoltura quale settore portante dell'economia cittadina.
- 2) Il Comune favorisce, per le finalità indicate nel comma 1, il dialogo tra questo Ente e le organizzazioni di categoria.

Art. 6

Sviluppo economico

- 1) Il Comune, attraverso specifici piani distributivi, coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale del relativo apparato, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
- 2) Promuove lo sviluppo industriale ed artigianale; adotta iniziative atte a stimolare le attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti integrandoli con le altre attività locali e zonali.
- 3) In relazione alla prevalente vocazione agricola del territorio, il Comune facilita, nell'ambito delle sue competenze, ogni utile iniziativa per il mantenimento ed incentivazione economica del settore, in modo particolare vino, olio e castagne.

ART. 7

Promozione della Cultura

- 1) Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale della comunità di origine albanese ed, in modo particolare, nella sua storia, nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, anche di carattere religioso;
- 2) Incoraggia il sorgere di associazioni, gruppi, club, organismi ed interviene, compatibilmente con le risorse economiche di bilancio, a sostegno di qualsiasi iniziativa finalizzata alla realizzazione degli scopi di cui al comma precedente.
- 3) Considera il complesso delle funzioni dello spettacolo e della cultura, nelle sue varie articolazioni, come pertinenti al settore organico dei servizi socio-culturali di sua attribuzione, incoraggia gli scambi culturali con i Comuni della Basilicata, italiani ed esteri, in modo particolare incentiva gli scambi culturali tra le giovani generazioni.
- 4) Riconosce la più ampia libertà di gestione di tali attività nel rispetto del pluralismo associativo; promuove e sostiene tali attività sia con finanziamenti, sia con servizi reali, nei limiti delle sue disponibilità finanziarie.

Art. 8

Pari opportunità

- 1) Il comune di Barile opera per superare le discriminazioni esistenti fra i sessi e per determinare effettive condizioni di pari opportunità. A tal fine:
 - a) garantisce la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende, delle Istituzioni da esso dipendenti ed altri organismi, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune;

- b) ispira la propria azione a criteri di uguaglianza sostanziale nell'accesso al lavoro e nel suo svolgimento, nella valorizzazione di attività culturali, sociali e del tempo libero, promuovendo analoga cultura negli enti e società dipendenti o a partecipazione comunale;
- c) il Comune opera per realizzare un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riguardo verso gli anziani, i minori, gli immigrati, le fasce di popolazione svantaggiate, gli inabili e portatori di handicap, i tossicodipendenti. Favorisce e sostiene le associazioni professionali e volontarie che svolgono attività per i soggetti svantaggiati.
- d) Il Comune tutela espressamente i diritti dei bambini e promuove, in particolare, il diritto alla salute, alla socializzazione, al giuoco, allo studio e alla formazione nella scuola, nella famiglia e nelle realtà sociali dove trova adito e si sviluppa la loro personalità. Promuove la piena realizzazione di tali diritti per i bambini portatori di handicap in una ottica di incontro e di arricchimento di esperienze con i bambini dotati di normali abilità.

Art. 9

Diritto allo studio

- 1) Il Comune favorisce il diritto allo studio dei suoi cittadini; incentiva e promuove ogni iniziativa per consentire agli studenti più meritevoli e svantaggiati l'esercizio del diritto allo studio.
- 2) Il Comune sostiene e promuove iniziative volte a valorizzare gli studenti più meritevoli.

Art. 10

Cittadinanza onoraria

- 1) Il Comune di Barile potrà attribuire la cittadinanza onoraria, anche post mortem, a personalità nazionali ed internazionali che abbiano dato lustro alla comunità con il proprio impegno e le proprie opere nel campo della ricerca scientifica, delle scienze sociali, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, dell'economia, del lavoro, dell'istruzione, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o consistenti in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore del medesimo Comune e della sua cittadinanza o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.
- 2) L'attribuzione di tale riconoscimento onorifico è deliberata dal Consiglio Comunale su proposta del Sindaco, della Giunta o di almeno un quinto dei Consiglieri Comunali.
- 3) La "cittadinanza onoraria" è conferita dal Sindaco o da un suo delegato nel corso di una cerimonia ufficiale mediante la consegna al beneficiario, se ancora in vita, o ai suoi familiari, di un attestato che documenta la sua iscrizione simbolica tra la popolazione del Comune di Barile.
- 4) Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.
- 5) Il Comune si impegna a mantenere viva la memoria dei suoi concittadini più illustri, ma anche di altre personalità, con interventi sulla toponomastica cittadina, la promozione di eventi, convegni, seminari e l'organizzazione di premi letterari e/o di poesia.
- 6) Il Comune, nel rispetto del principio di trasparenza e del diritto all'informazione, si impegna a favorire le attività di comunicazione istituzionale in tutte le sue forme.

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE: CONSIGLIO - GIUNTA - SINDACO

Capo I
IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 11

Elezione, composizione e durata

- 1) L'elezione, la composizione, le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, le dimissioni, la decadenza, la supplenza e la sostituzione dei consiglieri comunali sono regolate dalla Legge.
- 2) Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, tali ritenuti dallo stesso.
- 3) I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 4) Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

ART. 12

Diritti del consigliere comunale

- 1) Nei limiti delle leggi dello Stato, i Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
- 2) Hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, secondo modalità e termini stabiliti dal regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 3) Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- 4) Hanno, altresì, diritto di costituirsi in gruppi consiliari, con non meno di due Consiglieri per gruppo. Singoli Consiglieri possono costituirsi in gruppi misti sempre in ragione minimo di due Consiglieri per gruppo. Nel caso che una lista concorrente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo Consiliare. Con apposito regolamento si potrà procedere all'istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative funzioni.
- 5) Ai Presidenti dei gruppi costituiti ai sensi del precedente 4° comma è trasmesso contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio delle deliberazioni, l'elenco delle stesse adottate della Giunta.
- 6) Per quanto concerne le forme e i modi di esercizio di tali diritti si rinvia ai regolamenti del Comune.
- 7) La costituzione dei gruppi e le successive variazioni, secondo quanto previsto al precedente comma 4, devono essere oggetto di comunicazione alla Presidenza del Consiglio comunale unitamente all'indicazione del nominativo del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste concorrenti alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta comunale, individuati secondo l'ordine risultante dal verbale di proclamazione degli eletti;

ART. 13

Doveri del Consigliere Comunale

- 1) I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori.
- 2) delle Commissioni Consiliari delle quali fanno parte.
- 3) I consiglieri comunali che non intervengono, senza alcun motivo, a tre sedute consecutive valide del Consiglio sono dichiarati decaduti.
- 4) In relazione al precedente comma 2, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
- 5) Il Comune adotta, con apposito regolamento, un Codice Etico degli eletti ed amministratori con il quale si individuano gli obblighi generali di diligenza, lealtà, correttezza e imparzialità che devono contraddistinguere l'espletamento del mandato.

ART. 14

Dimissioni

- 1) Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate dal Consigliere medesimo al Consiglio mediante deposito presso la Segreteria Comunale sono assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 2) Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, qualora i consiglieri dimissionari siano più d'uno, e seguendo l'ordine cronologico di protocollazione delle dimissioni.
- 3) Non si fa luogo alla surroga nel caso in cui, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale.

ART. 15

Consigliere Anziano

- 1) Il Consigliere anziano è colui che nella elezione a tale carica abbia conseguito la maggior cifra individuale ed, a parità di voti, il più anziano di età.
- 2) Al Consigliere anziano assente o impedito o che, per qualsiasi altro motivo, non espleti la funzione, subentra il Consigliere, che tra i presenti, occupa il posto immediatamente successivo nella graduatoria di anzianità determinata in applicazione dei criteri che precedono.

ART. 16

Commissioni consiliari

- 1) Il Consiglio Comunale può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando in esse, con diritto di voto, almeno un rappresentante per ogni gruppo e sempre che il gruppo sia formato secondo quanto previsto dal IV comma del precedente art. 12 del presente Statuto.
- 2) Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

3) Il regolamento determina il numero, i poteri, le funzioni, le materie, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

ART. 17

Commissioni speciali

- 1) Il Consiglio Comunale, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può istituire Commissioni Speciali consultive, d'inchiesta, di studio ed altro.
- 2) Con la stessa deliberazione sono indicate le modalità di funzionamento e il termine per la conclusione dei lavori.

ART. 18

Competenza e poteri del Consiglio Comunale

- 1) Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione; ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti di cui all'art. 42 del D.lgs 267/00 ed esercita le ulteriori attribuzioni ad esso riservate da altre successive disposizioni legislative statali, regionali, statutarie e regolamentari.
- 2) Il Consiglio assume inoltre ogni altro atto, parere e provvedimento ad esso attribuito da altre disposizioni legislative o che sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di sua competenza, ovvero che costituisca l'estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
- 3) Il Consiglio può altresì adottare risoluzioni, mozioni, ordine del giorno per esprimere nel rispetto del principio della pluralità di opinioni, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con gli atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.
- 4) Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, società ed altri organismi da quest'ultimo dipendenti, e provvede alla nomina dei propri rappresentanti, la cui competenza sia ad esso espressamente riservata dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti.
- 5) Gli indirizzi di cui al precedente comma 4 sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'organo consiliare.

ART. 19

Seduta di insediamento

- 1) La prima seduta del Consiglio è convocata, entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, dal Sindaco neo eletto al quale spetta altresì la Presidenza del consesso sino alla elezione del Presidente del Consiglio, ai sensi del successivo art. 21 del presente Statuto.
- 2) In tale seduta, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la eleggibilità di coloro per i quali non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge; qualora taluni consiglieri neoeletti non risultino convalidabili, ovvero abbiano rassegnate le dimissioni prima della convalida, il Consiglio provvede alle necessarie surroghe osservando i limiti e le modalità previste dalla legge. Tali operazioni si svolgono in seduta pubblica ed è prevista un'unica votazione per coloro i quali siano eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi

agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità; ad esse partecipano, con diritto di voto, anche i componenti delle cui cause ostative si discute.

3) Completate le operazioni di convalida, il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana mediante lettura, ad alta ed intelligibile voce, della seguente formula: "Io (nome e cognome) giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, e di adempiere le mie funzioni con il solo scopo del pubblico bene." Il testo del giuramento viene sottoscritto immediatamente dal Sindaco e va a formare parte del verbale della seduta.

4) Dopo il giuramento del Sindaco, si procede alla elezione del Presidente del Consiglio il quale assume immediatamente la presidenza della seduta che prosegue con la comunicazione del Sindaco della composizione della Giunta e, quindi, con la trattazione di altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 20

Presidenza del Consiglio comunale

1) La presidenza del Consiglio comunale è attribuita ad un Consigliere eletto dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti. Ove dopo due votazioni nessun consigliere consegua tale quorum, alla terza votazione risulterà eletto il consigliere che consegua il maggior numero di voti, purché non inferiore ad 1/3 dei componenti.

2) Al Presidente del Consiglio competono i poteri di convocazione e direzione dei lavori del consiglio, secondo le norme dell'apposito regolamento.

3) Il regolamento può prevedere la costituzione di un Ufficio di Presidenza, con il compito di supportare e coadiuvare il presidente, nonché la conferenza dei capigruppo con funzioni di garanzia e tutela delle prerogative e dei diritti dei consiglieri ed in particolare di quello di adeguata e preventiva informazione sulle questioni da trattare.

4) Le funzioni di Presidente, ogni qualvolta che egli non possa adempierle, come pure nel caso di sopravvenuta vacanza dell'ufficio, sono esercitate dal Consigliere anziano, il quale deve intendersi il consigliere individuato secondo i criteri di cui al precedente art. 15.

5) Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e può essere revocato, prima della scadenza del mandato, secondo le modalità ed il procedimento delineato dal regolamento.

6) In sede di prima applicazione, l'elezione del Presidente del Consiglio comunale deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

ART. 21

Sedute del Consiglio

1) Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie ed urgenti.

2) Le sedute sono valide se interviene il numero di suoi componenti stabilito dal Regolamento, mentre le deliberazioni s'intendono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei voti, salvo quelle deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prevedano la maggioranza qualificata.

3) Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto, del Sindaco e dei Consiglieri comunali nei modi e termini di legge.

4) Il Consiglio comunale si riunisce altresì, obbligatoriamente, su richiesta del Sindaco oppure di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune nel termine di giorni 20 dalla richiesta stessa; il Presidente inserisce all'ordine del giorno le questioni richieste.

5) Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

6) Quando particolari motivi di ordine sociale e politico o rilevanti motivi di interesse per la comunità, lo facciano ritenere opportuno, può essere indetta l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale nella sua sede abituale od anche in luoghi diversi; il regolamento detterà norme per lo svolgimento di tali sedute.

ART. 22

Convocazione dei consiglieri, ordine del giorno, consegne

- 1) Con riferimento all'articolo 19, il Presidente del Consiglio convoca i Consiglieri con avviso scritto unitamente all'ordine del giorno da consegnare a domicilio almeno 5 giorni prima per le adunanze ordinarie, 3 giorni prima per quelle straordinarie ovvero 24 ore prima per i casi di urgenza.
- 2) Nei casi di rinvio ad altra seduta l'avviso ai Consiglieri non intervenuti deve essere recapitato almeno 24 ore prima della seduta.
- 3) Ogni proposta da portare all'esame del Consiglio, corredata dai documenti necessari e dai pareri normativamente prescritti, deve essere depositata nella segreteria dell'Ente almeno 48 ore prima, in modo che i consiglieri possono prendere visione, per le sedute ordinarie e straordinarie e 24 ore prima per le sedute urgenti e comunque durante il normale orario di ufficio. Per giorni utili si intendono quelli decorrenti dal giorno successivo alla notifica sino al giorno che precede la seduta consiliare, computandosi anche le festività, se intermedie.
- 4) La convocazione e l'ordine del giorno possono avvenire anche telegraficamente o con telefax o, su richiesta del singolo consigliere, con altri strumenti tecnologici di trasmissione.

ART. 23

Interventi dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

- 1) Le sedute del Consiglio sono valide con l'intervento di un numero di componenti stabilito, in misura non inferiore a quanto previsto dalla Legge ed a seguito di arrotondamento aritmetico, dal Regolamento nel cui contesto si precisa, tra l'altro, che il richiesto quorum costitutivo venga, in ogni caso, raggiunto computando relativamente a tal fine anche il Sindaco, ove presente.
- 2) La seconda convocazione è da tenersi, qualora la 1 (prima) sia andata deserta per mancanza del numero legale;
- 3) Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza coloro che dichiarano di allontanarsi dalla sala prima della votazione. Ugualmente dicasi per gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in quanto, intervengono alle sedute e partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.
- 4) Non si computano per determinare la maggioranza dei voti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che dichiarano di allontanarsi dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche e quelle nulle.
- 5) Le votazioni avvengono con voto palese. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

ART. 24

Rappresentanza della minoranza

- 1) Spetta ai gruppi di minoranza la scelta dei propri rappresentanti negli organi collegiali degli enti ed organismi dipendenti dal Comune o ad esso esterni, nonché in tutte le commissioni, anche a carattere consultivo, ove la Legge, lo statuto ed i regolamenti stabiliscano la designazione di una predeterminata rappresentanza di tale schieramento.

2) Per minoranza istituzionale deve intendersi quella risultata tale alle ultime elezioni amministrative.

3) Al fine di garantire la tutela della minoranza, la designazione dei consiglieri comunali in seno alle commissioni interne o in organismi esterni, avviene a scrutinio palese con il sistema del voto limitato, dichiarando nulli i voti non attribuiti a consiglieri che facciano parte delle componenti di maggioranza e di minoranza cui ciascuno appartiene.

Capo II

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 25

Composizione della Giunta

- 1) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a quello previsto dalla legge, scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere e dotati di professionalità e competenza;
- 2) Il Sindaco determina e, nel corso del mandato elettivo, può variare la composizione della Giunta entro il limite numerico massimo di cui al precedente comma 1, sulla base di proprie valutazioni politico - amministrative;
- 3) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
- 4) La Giunta è l'Organo di collaborazione del Sindaco, nell'amministrazione del Comune, ed opera attraverso atti collegiali.
- 5) I componenti la giunta sono nominati garantendo la presenza di entrambi i sessi, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione.

ART. 26

Mozione di sfiducia

- 1) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
- 2) La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
- 3) La mozione approvata comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

ART. 27

Decadenza dalla carica di Assessore

- 1) I singoli Assessori decadono dalla carica a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale nei casi previsti dalla legge, nonché per il verificarsi di una delle cause di impedimento, di ineleggibilità o di incompatibilità contemplate dalla legge e dal presente Statuto.
- 2) L'Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta, senza giustificato motivo, viene dichiarato decaduto dalla carica, previo esperimento della procedura delineata all'art. 13, comma 3, del presente statuto.
- 3) La decadenza è disposta e comunicata dal Sindaco nei confronti dell'Assessore interessato, sempreché la stessa derivi da causa di ineleggibilità o di incompatibilità specificamente previste per tale carica ovvero riguardi l'Assessore esterno, diversamente le relative decisioni competono all'organo consiliare.
- 4) Salvo quanto previsto al precedente comma 2, la decadenza degli Assessori dev'essere dichiarata, previa osservanza delle modalità di cui all'art. 69 della D. Lgs 267/2000.

ART. 28

Sostituzione Assessori

- 1) Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, dichiarati decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile successiva alla emanazione del relativo provvedimento.
- 2) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, il Sindaco, nelle more dell'adozione del provvedimento di surroga, riassume le funzioni allo stesso assegnate o ne dispone la delega ad altro Assessore.

ART. 29

Attività della Giunta

- 1) L'attività della Giunta è collegiale.
- 2) Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
- 3) Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati.
- 4) Le attribuzioni dei singoli assessorati sono stabilite dal Sindaco, con atto proprio.
- 5) Le attribuzioni e le funzioni di cui al precedente comma 4 possono essere modificate con analogo atto sindacale.
- 6) Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni degli assessori e le successive modificazioni.

ART. 30

Competenze della Giunta

- 1) La Giunta è l'organo esecutivo del Comune e compie tutti gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale o agli altri organi gestionali.
- 2) Nell'esercizio delle sue funzioni la Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune attraverso decisioni collegiali nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
- 3) La Giunta può deliberare, in caso di urgenza, variazioni di bilancio, ivi compresa quella attinente l'eventuale assestamento, da sottoporre, a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
- 4) La Giunta, oltre le competenze ad essa riservate dalla legge, esercita, tra le altre, le seguenti attribuzioni:
 - a) approva gli sudi e la progettazione di opere pubbliche e relative varianti, salve le competenze consiliari e nei limiti delle attribuzioni gestionali dei responsabili degli uffici e dei servizi;
 - b) delibera, su proposta dei responsabili delle strutture apicali, in materia di dotazione organica e relative variazioni, nonché la programmazione del fabbisogno di personale;
 - c) istituisce le posizioni organizzative;
 - d) autorizza la sottoscrizione dei contratti decentrati integrativi ed approva altri accordi sindacali in materia di personale;
 - e) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo che comportino oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso l'atto rientra nella competenza del Consiglio;
 - f) dispone l'erogazione di contributi e sovvenzioni, ove non siano stati prefissati criteri e parametri obiettivi per la concessione;
 - g) concede il patrocinio dell'amministrazione comunale a manifestazioni ed iniziative promosse da

altri soggetti;

h) approva i programmi per manifestazioni culturali, ricreative, e sportive e fiere;

i) adotta i provvedimenti in materia di toponomastica;

j) la nomina delle commissioni, con esclusione di quelle di gara e di concorso, ed altri organismi collegiali, anche esterni, la cui costituzione, per espressa disposizione legislativa o statutaria, non risulti attribuita all'organo consiliare;

k) la formulazione di proposte circa la conferma o la variazione delle piante organiche delle farmacie;

l) assume ogni altro provvedimento ad essa riservato in base a specifica norma statutaria o regolamentare.

5) La Giunta, qualora consentito dalle disposizioni di legge vigenti, può stabilire di affidare la responsabilità gestionale e dirigenziale di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L. ai propri componenti, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.lgs 267/2000;

ART. 31

Funzionamento della Giunta

1) La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco ovvero da colui che lo sostituisce ; essa si riunisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, anche su semplice comunicazione;

2) Le riunioni di Giunta sono valide con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti, ivi compreso il Sindaco ovvero l'Assessore che al momento lo sostituisce, e comunque in numero non inferiore a due ; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e nelle votazioni palesi, in caso di parità su un argomento, prevale il voto di colui che presiede la seduta.

3) Le sedute della Giunta non sono pubbliche; è in facoltà della Giunta stessa consentire tuttavia la partecipazione ai propri lavori, senza diritto di voto, di altri amministratori e funzionari del Comune, del revisore, di autorità e di cittadini ad essa non appartenenti. Ulteriori modalità di funzionamento della Giunta possono essere stabilite in modo informale dalla stessa.

4) Il Segretario Comunale, ovvero chi ne esercita le funzioni sostitutive, partecipa alle sedute di Giunta e sottoscrive con il Presidente il relativo verbale.

Art. 32

Deliberazione sedute organi collegiali, pubblicazione ed esecutività deliberati

1) Il Segretario Comunale partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal segretario comunale, eventualmente coadiuvato da un funzionario.

2) Qualora, nel corso di una seduta degli organi collegiali, per ragioni di carattere personale, il Segretario sia costretto ad astenersi dal partecipare alla discussione di un argomento oggetto di deliberazione, le relative funzioni, ove non risulti possibile l'intervento sostitutivo del Vice segretario, saranno svolte dal consigliere comunale o dall'Assessore più giovane di età.

3) I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal segretario. Copia delle relative deliberazioni sono dichiarate conformi all'originale e pubblicate all'Albo pretorio a cura del Segretario comunale, il quale può delegare al personale in servizio la responsabilità di tali adempimenti.

Art. 33

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

- 1) Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta sono pubblicate all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. Copia delle relative deliberazioni sono dichiarate conformi all'originale e pubblicate all'Albo pretorio a cura del Segretario comunale, il quale può delegare al personale in servizio la responsabilità di tali adempimenti;
- 2) Le deliberazioni, non dichiarate immediatamente eseguibili, diventano esecutive il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
- 3) Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il rispettivo organo deliberante presenti al momento dell'adozione.
- 4) Contestualmente alla pubblicazione all'affissione all'albo Pretorio le deliberazioni adottate dalla Giunta e le determinazioni adottate dai responsabili degli uffici e dei servizi sono trasmesse in elenco ai capi - gruppo consiliari, ed i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri presso la segreteria comunale.

Capo III IL SINDACO

ART. 34

Il Sindaco

- 1) Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale di Governo.
- 2) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune; nelle cerimonie o negli altri casi previsti dalla legge, il sostituto o delegato dal sindaco userà tale distintivo.
- 3) Il Sindaco, presta giuramento davanti al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione; Il Sindaco neo eletto, dopo la proclamazione e nelle more del giuramento, esercita anche le funzioni nella veste di Ufficiale di Governo ad esso attribuite dalla Legge.
- 4) Nell'esercizio di tali funzioni, il Sindaco si avvale degli Uffici comunali.

ART. 35

Funzioni vicarie e deleghe

- 1) Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco assente, temporaneamente impedito o sospeso dalla carica, nonché negli altri casi previsti dalla legge;
- 2) In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco, fatta salva la facoltà di attivare specifica delega, sono esercitate dagli Assessori secondo l'ordine di anzianità determinato dall'età; Chi fa le veci del Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale di Governo.
- 3) Il Sindaco può assegnare ad ogni assessore, anche contestualmente al provvedimento di nomina, apposita delega di funzioni proprie secondo le modalità di cui al precedente art. 25;
- 4) Il Sindaco, ove particolari esigenze di coordinamento e funzionalità lo facciano ritenere opportuno, può altresì delegare ad uno o più consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi;
- 5) La delega conferita, oltre ad essere suscettibile di modifiche, può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

ART. 36

Linee programmatiche di mandato

- 1) Entro centoventi giorni dal giuramento, il Sindaco, sentita la Giunta, propone al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 2) Il Consiglio partecipa annualmente, anche attraverso le Commissioni consiliari, alla definizione, all'adeguamento e alla verifica delle linee programmatiche in sede di approvazione del rendiconto.

ART. 37

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza sospensione o decesso del Sindaco

- 1) Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale.
- 2) Il Consiglio e la Giunta Comunale, salva l'ipotesi di cui al successivo comma 3, restano in carica fino alla elezioni del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio; sino a tale data le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
- 3) Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili ed efficaci nel termine stabilito dalla legge.

4) L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5) Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

ART. 38

Funzioni

- 1) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e ne ha la rappresentanza.
- 2) Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune.
- 3) Il Sindaco, inoltre:
 - a) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune, interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Consiglio Comunale;
 - b) ha la rappresentanza generale del Comune e può stare in giudizio, come attore o convenuto, personalmente o a mezzo di suo delegato scelto tra il personale in servizio presso l'Ente; in tale ambito dispone in materia di liti, sia attive che passive, di conciliazioni, di transazioni e di rinunce;
 - c) sottoscrive, nella sua veste di legale rappresentante dell'Ente, le convenzioni e gli atti costitutivi di cui alla lett. c) ed e) dell'art. 42, comma 2[^] del D.lgs 267/2000;
 - d) può attribuire ai responsabili degli uffici e dei servizi anche funzioni non comprese fra quelle della struttura organizzativa cui sono preposti;
 - e) indice i referendum comunali;
 - f) stipula i gemellaggi sulla base di apposite deliberazioni adottate dalla Giunta;
 - g) promuove il coordinamento dei diversi enti locali territoriali ed altri soggetti pubblici operanti anche a livello sovracomunale, sia nella forma di conferenze periodiche ovvero finalizzati alla realizzazione di specifici obiettivi di interesse comune;
 - h) proclama il lutto cittadino, in occasione del decesso di persone che hanno dato lustro alla comunità nel campo sociale, istituzionale, scientifico, artistico e letterario, nonché in occasione di ogni altro evento sentito dalla generalità dei cittadini come lutto per la comunità;
 - i) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
 - j) attribuisce le funzioni di messo comunale, fatte salve le competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- k) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza:
 - I. acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - II. promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - III. compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - IV. può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso gli enti, società ed altri organismi dipendenti dal Comune, tramite i rispettivi rappresentanti legali, informandone il Consiglio Comunale;
 - V. promuove altresì ed assume iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, enti, società ed altri organismi dipendenti dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

- 4) Il Sindaco, ove non sia diversamente stabilito da specifiche disposizioni legislative, può delegare al Segretario e/o ad altro personale del Comune talune attribuzioni e la sottoscrizione di determinati atti di propria competenza;
- 5) Il Sindaco, per limitate e particolari esigenze, può affidare a personalità esterne agli organi e all'Amministrazione comunale, lo svolgimento, a titolo gratuito, di compiti di collaborazione su temi di interesse della comunità cittadina, delimitandone funzioni e termini.

ART. 39

Atti del Sindaco

- 1) Gli atti del Sindaco, non diversamente disciplinati dalla Legge, assumono la denominazione di "decreti";
- 2) I decreti sindacali, salvo diversa prescrizione, sono esecutivi dalla data della relativa adozione e sono pubblicati all'Albo pretorio 15 giorni consecutivi. Essi sono registrati, numerati cronologicamente e conservati presso l'Ufficio di segreteria.
- 3) Gli atti comportanti impegni di spesa sono controfirmati dal Responsabile dei servizi finanziari

ART. 40

Surrogazione del Consiglio per le nomine

- 1) Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dalla Legge, o comunque, entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, provvede, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, alle nomine con un suo atto, da comunicarsi al Consiglio nella prima adunanza.

CAPO IV NORME COMUNI

ART. 41

Divieti ed obblighi degli Amministratori

- 1) Il Sindaco, i Consiglieri e gli Assessori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si estende ai provvedimenti a contenuto normativo ed a carattere generale come i piani urbanistici, salvo che sussista una correlazione diretta ed immediata tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o dei parenti ed affini entro il quarto grado.
- 2) Al Sindaco, agli Assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

Art. 42

Tutela legale degli Amministratori

- 1) Il Comune, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, assicura , nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal Regolamento, l'assistenza legale agli Amministratori per la propria difesa in sede processuale in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del mandato ovvero all'esercizio delle funzioni, semprechè al termine dei procedimenti giudiziari gli interessati siano prosciolti in istruttoria o assolti con sentenza passata in giudicato o con provvedimento di esenzione da responsabilità, ferma restando l'insussistenza di conflitto di interessi con l'Ente medesimo.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.43

Partecipazione dei cittadini

1) Il Comune attua il principio della collaborazione tra i propri organi istituzionali ed i cittadini, nonché degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei cittadini dell'Unione Europea, favorendo la loro partecipazione al processo di formazione delle scelte sui temi di interesse generale, relativi alla programmazione dell'attività amministrativa, o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità locale, nei modi e nelle forme di cui al presente Statuto e disciplinate dal regolamento.

Art.44

Partecipazione al procedimento

1) I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento amministrativo è destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge debbono intervenire hanno diritto di essere informati sull'avvio del procedimento amministrativo, secondo le modalità previste dalla legge.

2) Allo stesso modo viene data comunicazione ai soggetti individuati, o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari, ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento.

3) Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e organismi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. L'intervento avviene mediante comunicazione scritta al responsabile del procedimento, recante indicazione del titolo di legittimazione.

4) I soggetti di cui al primo e al secondo comma e quelli intervenuti a norma del terzo comma hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti nei limiti fissati dalla legge;
 - b) di presentare, entro il termine di trenta giorni dalla notizia dell'avvio del procedimento, memorie scritte e documenti che, ove pertinenti all'oggetto, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare;
 - c) di essere sentiti, anche in pubblico contraddittorio, dal responsabile del procedimento, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
 - d) di assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.
- 5) Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.
- 6) Il Comune è tenuto a dare conto degli esiti della partecipazione nella motivazione del provvedimento adottato.
- 7) La legge determina limiti, forme ed efficacia dell'accordo tra l'Amministrazione e i soggetti di cui al quarto comma volto a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, qualora consentito, in sostituzione di questo.

Art. 45

Partecipazione delle associazioni

1) Nell'ambito delle finalità istituzionali del civico ente viene istituito, con deliberazione del Consiglio Comunale, l'albo delle forme associative.

2) Per ottenere l'iscrizione all'albo, le associazioni e le altre libere forme associative devono presentare un documento programmatico dal quale emergano i seguenti elementi essenziali:

- a) rappresentanza legale o, comunque, la titolarità nella responsabilità esterna dell'associazione o della forma associativa;
- b) il programma di azione sociale;
- c) la rappresentatività degli interessi dei cittadini locali;
- d) la competenza di azione nell'ambito del territorio comunale.

Art. 46

Diritti delle forme associative iscritte all'albo

- 1) Le associazioni e le libere forme associative iscritte all'albo:
 - a) saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali;
 - b) potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o le attività dalle stesse organizzate;
 - c) potranno accedere alla struttura dei beni ed all'uso dei servizi comunali con le modalità fissate in apposito regolamento.

Art. 47

Consulte popolari

- 1) Al fine di garantire al massimo la partecipazione dei cittadini alle azioni amministrative dell'ente su temi di rilevanza generale l'Amministrazione provvede, ove si ravvisi la necessità, alla costituzione di apposite consulte. Particolare attenzione sarà riservata a specifiche consulte per i problemi del mondo giovanile e degli anziani secondo consolidate esperienze locali.
- 2) Nel caso di cui al comma precedente, la consultazione avviene attraverso interpellanze scritte o mediante pareri, quando richiesti, secondo le modalità da fissarsi nel regolamento.

Art. 48

Consulta femminile

- 1) Per problemi riguardanti il mondo femminile, i cui aspetti a livello deliberativo coinvolgono gli interessi e la gestione amministrativa dell'ente, viene costituita una apposita consulta femminile permanente, con compiti di proposizione e di suggerimento, secondo i criteri di cui all'articolo precedente.
- 2) Le modalità di consultazione saranno stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 49

Trasparenza amministrativa e diritto di informazione

- 1) Il Comune, in attuazione della normativa vigente, deve pubblicare documenti, informazioni e dati sull'attività amministrativa.
- 2) Tutti gli atti dell'Amministrazione, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli nei termini previsti dalla vigente normativa.
- 3) Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
- 4) Il Comune, negli enti e società cui partecipa, promuove la realizzazione di forme di accesso agli atti, con relativo diritto di copia, e alle informazioni analoghe a quelle praticate per gli atti e le informazioni in suo possesso.

5) Il Comune promuove la comunicazione con i cittadini attraverso i più idonei strumenti di informazione e fornendo ogni notizia relativa alle attività dell'ente, indirizzando i cittadini presso i competenti uffici e servizi comunali e ricevendo eventuali reclami e suggerimenti per il miglioramento dei servizi.

Art. 50

Azione popolare

- 1) Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
- 2) La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 51

Il difensore civico

- 1) E' facoltà del Consiglio Comunale, mediante apposita convenzione, attribuire le funzioni del Difensore Civico al titolare di tale ufficio operante presso l'Amministrazione convenzionata. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti tra gli enti interessati saranno disciplinati nell'accordo medesimo.

CAPO II REFERENDUM

Art. 52

Referendum consultivo

- 1) Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale, il referendum consultivo.
- 2) Hanno diritto di partecipare al voto tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio Comunale.
- 3) Il referendum può riguardare solo materie di esclusiva competenza comunale e non può essere esercitato in funzione abrogativa.

Art. 53

Richiesta di referendum

- 1) I promotori del referendum, nel numero non inferiore a 50, presentano ufficialmente alla Segreteria del Comune il quesito, redatto in termini chiari ed intelligibili, sottoscritto con firme autenticate nelle forme di legge, da sottoporre a consultazione.
- 2) Nel termine perentorio di giorni 90 dalla dichiarazione di ammissibilità del quesito referendario da parte del Consiglio Comunale la stessa deve essere completata, a pena di decadenza, dalla sottoscrizione di un numero di cittadini elettori nel Comune non inferiore ad 1/2 dell'intero corpo elettorale ufficialmente iscritto nelle relative liste, al momento del deposito della proposta.
- 3) Le sottoscrizioni dei cittadini che aderiscono all'iniziativa referendaria, di cui al comma precedente, devono essere autenticate nelle forme di legge.

Art. 54

Ammissibilità di referendum

- 1) Sulla base della richiesta avanzata secondo le modalità di cui all'articolo precedente, il Sindaco promuove la convocazione del Consiglio Comunale nei successivi 20 giorni.
- 2) Il Consiglio Comunale, appositamente convocato, dopo aver esaminato la proponibilità del referendum sulla base del numero legale dei richiedenti di cui al primo comma dell'articolo precedente, ne stabilisce, con provvedimento motivato, la sostanziale ammissibilità in relazione alla rilevata compatibilità tra lo specifico quesito e la riconosciuta competenza del Comune.
- 3) Indipendentemente dalla natura dell'adunanza, il Consiglio Comunale decide per l'ammissibilità o il rigetto del referendum, alla presenza di un numero di Consiglieri non inferiore ai 2/3 ed a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in forma palese tra i quali, peraltro non vengono computate le preventive dichiarazioni di astensione.
- 4) Entro 30 giorni dopo il termine di scadenza per la raccolta delle firme, il Sindaco, previa constatazione della regolarità delle sottoscrizioni da parte della Giunta, con proprio provvedimento, indice, 45 giorni prima, il referendum che sarà materialmente svolto in un solo giorno festivo.
- 5) L'indicazione del referendum viene comunicata mediante manifesto nel quale sono indicati:
 - a) l'oggetto del referendum;
 - b) il giorno della consultazione;
 - c) i luoghi di riunione per l'esercizio del diritto di voto;
 - d) l'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali;
 - e) il sistema di espressione del voto.
- 6) In caso di simultaneità di elezioni amministrative generali o parziali la data per lo svolgimento del referendum viene automaticamente posticipata alla prima domenica successiva.

- 7) Il referendum si intende omologato se consegue il 51% dei voti validamente espressi e se abbia partecipato alla consultazione il 50% più una unità del corpo elettorale.
- 8) Per tutti gli adempimenti connessi al referendum è costituito un ufficio speciale presieduto dal Sindaco o suo delegato e composto dai capigruppo consiliari, dal Segretario Comunale e dal responsabile dell'ufficio elettorale del Comune.
- 9) Il Sindaco, con manifesto, comunica le risultanze ufficiali del referendum.

Art. 55

Diritto di petizione, istanze e proposte

- 1) I cittadini, singoli o associati, residenti o domiciliati nel Comune, possono presentare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, al Sindaco istanze con le quali si chiedono le ragioni di determinati comportamenti o su aspetti dell'attività amministrativa, o petizioni volte ad attivare l'iniziativa degli organi del Comune su questioni di interesse collettivo. Il Sindaco è tenuto a rispondere, con atto motivato, entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza o della petizione.
- 2) Cinquecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, le cui firme devono essere autenticate nelle forme di legge, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette, entro trenta giorni, all'organo competente, corredate del parere dei Responsabili delle strutture apicali interessate, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta.

CAPO III CONSULTAZIONE

Art. 56 Consultazione

- 1) Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini.
- 2) La consultazione è rivolta a conoscere la volontà dei cittadini su indirizzi politico-amministrativi di carattere generale che non abbiano già formato oggetto di valutazione in sede di approvazione del documento programmatico finalizzato alla elezione del Sindaco e della Giunta.
- 3) La consultazione viene approvata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta della Giunta.

Art. 57 Modalità di svolgimento della consultazione

- 1) La consultazione si svolge nei tempi, nei luoghi e con le modalità che saranno fissate nel regolamento relativo agli istituti di partecipazione.
- 2) Dovrà comunque essere assicurato che:
 - a) la conoscenza dell'indizione della consultazione sia svolta nei confronti di tutti i cittadini;
 - b) i luoghi di riunione siano accessibili a tutti i cittadini;
 - c) il quesito posto sia chiaro ed intelligibile
 - d) le risposte dei cittadini possono essere quantitativamente verificabili.
- 3) La consultazione avverrà nella forma della risposta sintetica al quesito che l'Amministrazione predisporrà su scheda scritta. La consultazione proposta con modalità di cui agli articoli precedenti, viene ufficialmente ammessa con deliberazione del Consiglio Comunale assunta alla presenza di un numero di Consiglieri non inferiore ai 2/3 di quelli in carica ed a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, in forma palese, non computandosi tra questi ultimi le astensioni.
- 4) Non sono previsti quorum diversi laddove il Consiglio sia convocato in seconda adunanza sullo specifico argomento.
- 5) Entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione approvativa della consultazione, il Sindaco ne dà avviso alla cittadinanza mediante manifesto.
- 6) Nel manifesto sono indicati il giorno della consultazione, i luoghi di riunione, le modalità di risposta a ciascun quesito posto dall'Amministrazione.
- 7) Possono partecipare alla consultazione i soli cittadini elettori residenti o domiciliati nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
- 8) L'esito della consultazione diventa impegnativo per l'Amministrazione se consegue il 51% dei consensi validamente espressi.

Art. 58 Altre forme di consultazione

- 1) Il Consiglio comunale può promuovere forme di consultazione degli appartenenti alla comunità cittadina di cui al presente capo anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, prima dell'adozione di provvedimenti di propria competenza, ovvero, quando lo proponga la Giunta comunale, anche su provvedimenti di competenza della Giunta medesima, purché tali provvedimenti siano volti a conseguire un'immediata e diretta tutela degli interessi della collettività. Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le modalità di svolgimento delle consultazioni,

secondo principi di trasparenza, pari opportunità, economicità e speditezza del procedimento di consultazione.

TITOLO IV
L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I
ORGANIZZAZIONE

Art. 59

Strutture e personale

- 1) Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono, quali obiettivi, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i funzionari responsabili delle strutture apicali, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
- 2) L'organizzazione del lavoro e del personale comunale è impostata secondo le norme di indirizzo espresse dagli organi collegiali e le determinazioni adottate dalla conferenza dei responsabili delle strutture apicali. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte.
- 3) Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
- 4) La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni fatto compiuto quanto il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni superi tali limiti.
- 5) All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.
- 6) Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 60

Organizzazione uffici e servizi

- 1) L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti in conformità alle disposizioni di legge, del presente Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti di lavoro, nazionale ed integrativi, per il personale degli EE.LL.
- 2) Il Comune attraverso la regolamentazione di cui al comma 1 stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, Il Segretario e gli organi amministrativi.
- 3) I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascuna struttura e di verificarne il conseguimento; al

Segretario Comunale ed ai responsabili delle strutture apicali spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità. E' fatta salva la facoltà della Giunta di attribuire ai propri componenti le funzioni gestionali di cui all'art. 107 del T.U.O.E.L., secondo le modalità disciplinate dal Regolamento;

4) La struttura organizzativa può essere articolata in ambiti di massima dimensione, al cui interno sono individuabili unità organizzative di livello sub apicale secondo l'assetto definito dal regolamento. Le strutture apicali e le rispettive unità organizzative, collocate anche in posizione autonoma o di staff, sono determinate secondo criteri di funzionalità e di omogeneità tesi al raggiungimento di precisi risultati, con possibilità di aggregazione e disaggregazione dinamica in funzione degli obiettivi posti, della omogeneità delle attività e della realizzazione del programma amministrativo. In sede regolamentare è possibile definire e/o ricorrere a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

Art. 61

Indirizzi organizzativi

1) La regolamentazione sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, osservando le specifiche disposizioni legislative e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, può prevedere, tra l'altro:

a) i limiti, i criteri e le modalità per l'assunzione, al di fuori della dotazione organica, con contratto a tempo determinato di personale dirigente o di alta specializzazione o funzionari direttivi, nonché prevedere l'eventuale istituzione in organico di posti di qualifica dirigenziale;

b) le modalità di copertura delle posizioni apicali vacanti o di alta specializzazione nell'ambito della dotazione organica mediante contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. lgs 267/2000;

c) le modalità operative per garantire il coordinato svolgimento delle attività degli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, e/o degli Assessori, eventualmente istituiti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo-controllo loro attribuito dalla legge e costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato;

d) le misure atte a conseguire l'efficacia dell'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di inadempienza e/o di carenza imputabili ai responsabili degli uffici e servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.;

2) Il Comune, salvo diverse prescrizioni legislative, può partecipare a forme associative con altri Enti locali aventi una popolazione complessiva almeno pari a quella fissata dalla legge, al fine di avvalersi dell'opera di un direttore generale, per l'esercizio delle funzioni ad esso assegnate dalla specifica normativa e dal regolamento.

Art. 62

Il Segretario Comunale

1) Il Segretario Comunale svolge le attribuzioni di legge ed esercita ogni altra funzione assegnatagli dallo statuto o dal regolamento ovvero conferitagli dal Sindaco, ivi compresa la titolarità degli uffici e dei servizi, sempreché tali compiti siano compatibili con la funzione dallo stesso ricoperta.

2) Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende alle funzioni dei responsabili delle strutture apicali.

3) Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata del servizio del Segretario Comunale.

- 4) Esamina i problemi organizzativi e formula con i responsabili delle strutture apicali soluzioni e proposte agli organi comunali. Emanava istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti.
- 5) Qualora, nel corso di una seduta degli organi collegiali, per ragioni di carattere personale, il Segretario sia costretto ad astenersi dal partecipare alla discussione di un argomento oggetto di deliberazione, le relative funzioni, ove non risulti possibile l'intervento sostitutivo del Vice segretario, saranno svolte dal consigliere comunale o dall'Assessore più giovane di età.

Art. 63

Vice Segretario

- 1) Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere la figura del Vice Segretario, stabilendo contestualmente i requisiti e le modalità per il conferimento di tale incarico, che dovrà coadiuvare e provvedere alla sostituzione del Segretario nei casi di assenza od impedimento, oltrechè esercitare la funzione di reggente nelle ipotesi di vacanza della sede nei limiti prescritti dalla vigente normativa;
- 2) La funzione di Vice Segretario è cumulabile con la responsabilità di posizione organizzativa e/o di altra articolazione strutturale comunque denominata, nonché con la titolarità di qualsiasi altro incarico ricoperto all'interno dell'Amministrazione.

TITOLO V
SERVIZI - FORME ASSOCIATIVE - CONSORZI

CAPO I
SERVIZI

Art. 64

Servizi pubblici comunali

- 1) I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 2) Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici da erogare sul territorio cittadino, ne disciplina, nell'ambito delle fattispecie normativamente previste, le modalità di assunzione, al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.

Art. 65

Forme di gestione

- 1) I servizi pubblici aventi rilevanza economica e le modalità della loro gestione, in quanto attinenti alla tutela della concorrenza, sono disciplinati dalla normativa statale e rispondono ai principi dell'ordinamento dell'unione europea ed a quelli generali della contrattualistica pubblica.
- 2) I servizi privi di rilevanza economica sono disciplinati da normativa regionale e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del presente statuto.
- 3) Il Comune può, altresì, gestire, in quanto consentito dalla legge, servizi pubblici in collaborazione con enti pubblici e privati italiani e stranieri, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e dall'Unione Europea.
- 4) Per la gestione dei servizi di cui al precedente comma 2, oltre che ricorrere alle diverse soluzioni gestionali ammesse dall'ordinamento e/o dal presente Statuto, è consentito l'affidamento diretto ad associazioni o fondazioni costituite o partecipate dal Comune;
- 5) Ai fini della erogazione di servizi di carattere sociale senza rilevanza economica, il Comune può sostenere forme spontanee di auto organizzazione degli utenti, in linea col principio di sussidiarietà, purchè esse siano conformi ai principi di trasparenza e imparzialità nonché alle indicazioni programmatiche dell'ente.

Art. 66

Altre forme di gestione

- 1) Al di là delle forme di gestione indicate dalla legge, il Comune può dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai propri fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune ammessi dall'ordinamento giuridico, quali l'appalto, l'affidamento, il finanziamento, le convenzioni, le concessioni, la delegazione intersoggettiva, od altre forme societarie, oltre quelle per azioni comunque dotate di autonomia patrimoniale, rispettando il principio di legittimità e quello di funzionalità e così individuando attività, forme e modalità procedurali nonché gli atti idonei a raggiungere, nel migliore dei modi, il risultato.

Art. 67

Gestione in economia

- 1) L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono di norma disciplinati da apposito regolamento.
- 2) L'assunzione diretta di pubblici servizi è deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. La relativa deliberazione deve indicare i seguenti elementi di natura tecnica ed economica finanziaria, opportunamente coordinati e sviluppati in un apposito progetto di massima:
 - a) le opere di impianto, il loro costo presunto ed i relativi mezzi di finanziamento;
 - b) la previsione dei costi e degli eventuali ricavi di esercizio;
 - c) le linee generali dell'ordinamento tecnico ed amministrativo del servizio;
 - d) le ragioni di carattere sociale o economico che consigliano il ricorso a tale regime.
- 3) Quando l'assunzione diretta si riferisce ad uno dei servizi di cui sia consentito facoltativamente il diritto di privativa, il Consiglio Comunale deve dichiarare se intende avvalersi di tale diritto indicando i motivi di utilità sociale o economica che inducono a adottare tale sistema.
- 4) Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi oltre agli elementi di cui al comma che precede, anche:
 - a) l'eventuale maggiore onere a carico del Comune;
 - b) il personale da assumere o da reimpiegare in tale servizio;
 - c) le ragioni di ordine sociale o economico che consigliano tale operazione.
- 5) Nel caso di trasformazione della gestione dei servizi in economia in azienda speciale o in altre forme previste dal presente Statuto, la deliberazione del Consiglio Comunale deve contenere:
 - a) la dimostrazione del previsto risultato economico della nuova forma di gestione, confrontato con quello della gestione in economia;
 - b) i parametri comparativi di efficienza delle due forme di gestione implicate;
 - c) l'eventuale capitale di dotazione da conferire;
 - d) l'eventuale elenco numerico e per qualifica del personale da trasferire o da reimpiegare.

Art. 68

Gestione in concessione

- 1) La gestione in concessione è deliberata dal Consiglio Comunale che determina anche le condizioni da porre a base dell'atto concessorio.
- 2) L'individuazione del deliberatario sarà fatta, nel rispetto di leggi e regolamenti, ispirandosi di norma a criteri di affidabilità ed esperienza, garantendo in ogni caso la massima partecipazione alle eventuali procedure concorsuali.
- 3) In coerenza con le finalità tese a favorire lo sviluppo del movimento cooperativistico, nella concessione di gestione di servizi sociali saranno privilegiate, in termini di maggiore vantaggio ed efficienza, le cooperative operanti negli specifici settori, osservata ogni altra disposizione di legge.
- 4) Il Comune può altresì affidare in concessione la gestione di taluni servizi o di strutture pubbliche alle libere forme associative di cui al precedente art. 45.

Art. 69

Aziende speciali

- 1) Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.

2) Il capitale di dotazione dell'azienda è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dal Comune all'atto dell'istituzione dell'azienda. Successivamente, salvo le eccezioni previste dalla legge, l'azienda è tenuta a corrispondere al Comune un interesse pari a quello sostenuto per la contrazione dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui contratti.

3) Per i beni conferiti in natura il Consiglio Comunale stabilisce criteri per la relativa valutazione e per il computo dell'interesse da riconoscere al Comune conferente pari al tasso e durata a quelli praticati dalla cassa Depositi e Prestiti per finanziamenti simili.

4) L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati da proprio statuto e dai regolamenti interni.

Art. 70

Istituzioni

1) Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di Istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale, nei limiti degli stanziamenti disposti, previa valutazione delle ragioni di carattere sociale, economiche e organizzative che inducono ad avvalersi di tale forma di gestione.

2) L'ordinamento ed il funzionamento delle Istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

3) Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali e verificare i risultati della gestione.

Art. 71

Organi dell'Azienda e delle Istituzioni

1) Organi dell'Azienda e delle Istituzioni sono:

a) il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore unico, sulla base e previa definizione degli indirizzi da parte del Consiglio Comunale, sono nominati dal Sindaco, tra persone in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale ed una speciale competenza, tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni espletate presso Aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti;

b) La costituzione degli Organi di Amministrazione sarà determinato per le Aziende con proprio Statuto e per le Istituzioni con il regolamento, di norma, in composizione monocratica e comunque in misura strettamente necessaria per assicurare il normale funzionamento delle relative strutture e per garantire il diritto di partecipazione delle minoranze;

c) il Direttore Generale, al quale compete la responsabilità gestionale e la rappresentanza legale, è nominato dall'Organo di amministrazione a seguito di selezione pubblica;

d) il singolo componente l'organo di amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato una volta sola;

e) La revoca si applica soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e agli obiettivi dell'Amministrazione approvati dal Consiglio comunale.

2) L'organo di revisione del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

3) Lo statuto dell'Azienda speciale può prevedere un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

CAPO II FORME ASSOCIATIVE

Art. 72

Organizzazione sovracomunale

1) Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi funzioni e servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 73

Cooperazione

1) L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalle leggi attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 74

Convenzioni

- 1) Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
- 2) Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata e le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
- 3) Nell'ambito dei principi fissati dalla legge e di quelli indicati nel presente Statuto, il Sindaco può stipulare apposite convenzioni ed intese di diritto pubblico per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, anche attinenti a più Comuni.

Art. 75

Consorzio

- 1) Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi pubblici e l'esercizio di funzioni configurabili a dimensione sovracomunale, può aderire a consorzi o unioni di Comuni secondo modalità e limiti previsti dalla vigente normativa in materia.
- 2) Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio con una responsabilità pari alla quota di partecipazione stabilita dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.

CAPO III PROGRAMMAZIONE

Art. 76

Partecipazione e programmazione

- 1) Il Comune partecipa nei modi consentiti alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione, Provincia ed altri enti similari.
- 2) Nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali dettati dalla legge regionale.

Art. 77

Accordi di programma

- 1) Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano di procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
- 2) L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere in particolare:
 - a) tempi e modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuazione degli strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento;
 - c) la disciplina dei rapporti tra gli Enti coinvolti.
- 3) Il Sindaco stipula l'accordo, previa deliberazione del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Art. 78

Pareri obbligatori

- 1) Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
- 2) Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine prescritto dalla legge, il Comune può prescindere del parere.

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 79

Ordinamento

- 1) L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
- 2) Il Comune esercita l'autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei propri regolamenti autonomi e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 3) Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nell'ambito delle disposizioni di legge che regolamentano la finanza locale, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
- 4) Il Regolamento di Contabilità disciplina le materie e gli istituti di finanza e contabilità nei limiti stabiliti dalla legge .

Art. 80

Esercizio della potestà impositiva

- 1) Il Comune, attraverso l'esercizio della propria autonomia impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione, persegue il conseguimento delle condizioni di autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili secondo economia, razionalità ed equità.
- 2) Nell'esercizio dell'autonomia impositiva, il Comune si ispira a criteri di equità e giustizia tenendo conto, in particolare, delle esigenze di quelle categorie di persone che si trovano in stato di maggior bisogno.
- 3) Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime al costo dei relativi servizi. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.
- 4) Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000, n. 212 con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpello.

Art. 81

Amministrazione di beni comunali

- 1) Il Comune è tenuto alla cura dell'inventario dei beni comunali e patrimoniali dell'Ente.
- 2) I beni patrimoniali sono di regola dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.
- 3) Le somme provenienti dalla alienazione di beni, da lasciti, donazioni o comunque da cespiti da investire in patrimonio, debbono essere reimpiegate in via prioritaria nel riequilibrio del bilancio.

Art. 82

Attività contrattuale

- 1) Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dagli specifici regolamenti Comunali in materia.

2) Il Comune stipula contratti a mezzo dei soggetti legittimati dalla legge e dai regolamenti. Le procedure, le forme ed i tipi di contrattazione sono previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento di disciplina dei contratti.

3) L'attività contrattuale del Comune avviene sulla base della programmazione e dei progetti risultanti dal bilancio preventivo ed è ispirata a criteri di economicità, trasparenza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse anche attraverso forme adeguate di unificazione delle procedure relative. Il Comune promuove iniziative e progetti per la realizzazione di acquisti e forniture in concerto con altri Enti e soggetti pubblici.

Art. 83

Revisione economico-finanziaria

1) La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore individuato secondo le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia.

2) Per il revisore valgono le incompatibilità e le cause di decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale.

3) L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale e svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento di contabilità che ne disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali.

Art. 84

Tesoreria

1) Il Comune ha un servizio di tesoreria.

2) I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché dal contratto di affidamento del servizio.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 85

Modificazioni e abrogazione dello Statuto

- 1) Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure previste dalla Legge.
- 2) La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
- 3) L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
- 4) E' ammessa l'iniziativa da parte dei cittadini per proporre modificazioni allo Statuto, limitatamente alla parte relativa ai sistemi di partecipazione popolare. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista dal presente Statuto per il referendum popolare.

Art. 86

Regolamenti

- 1) Il regolamento interno del Consiglio è deliberato entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Statuto.
- 2) Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto sono adeguati entro un anno dalla data di cui al 1° comma.
- 3) Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti in atto vigenti per quanto compatibili con il presente Statuto.

Art. 87

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

- 1) Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere portati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 88

Entrata in vigore

- 1) Il presente Statuto Comunale e le sue eventuali successive modifiche o integrazioni, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 entrano in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.
- 2) Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto vengono abrogate tutte le norme del vecchio Statuto e dei regolamenti comunali con esso incompatibili.
- 3) Le disposizioni di cui agli artt.8, comma 1 lett. A) e 25 comma 5, si applicano alle nomine successive all'entrata in vigore del presente statuto.